

**Comune di MACCHIA D'ISERNIA**

---

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE  
SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)**

---

*Approvato con deliberazione del C.C. n. 60 del 21.12.1998  
Modificato con deliberazione del C.C. n. 4 del 30.01.2001  
Modificato con deliberazione del C.C. n. 18 dell'11.05.2007*

**SOMMARIO**

SOMMARIO .....	2
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
<b>Art. 1 Oggetto del Regolamento</b> .....	3
CAPO I- Fabbricati.....	3
<b>Art. 2 Definizione di fabbricato</b> .....	3
<b>Art. 3 Fabbricati inagibili o inabitabili</b> .....	3
CAPO II - Aree fabbricabili.....	5
<b>Art. 4 Definizione di area fabbricabile</b> .....	5
<b>Art. 5 Determinazione della base imponibile</b> .....	5
<b>Art. 6 Indennità di esproprio</b> .....	6
<b>Art. 7 Disciplina del diritto di superficie</b> .....	6
CAPO III - Terreni agricoli .....	8
<b>Art. 8 Definizione di terreno agricolo</b> .....	8
<b>Art. 9 Terreni condotti direttamente</b> .....	8
<b>Art. 10 Terreni incolti o di piccole dimensioni</b> .....	8
CAPO IV - Esenzioni ed agevolazioni.....	10
<b>Art. 11 Esenzioni</b> .....	10
<b>Art. 12 Agevolazioni</b> .....	10
<b>Art.12bis Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari</b> .....	11
<b>Art. 13 Dichiarazioni</b> .....	12
<b>Art. 14 Accertamento</b> .....	12
<b>Art. 15 Accertamento con adesione</b> .....	12
<b>Art. 16 Versamenti</b> .....	14
<b>Art. 17 Riscossione Coattiva</b> .....	15
<b>Art. 18 Rimborsi e compensazione</b> .....	15
<b>Art. 19 Limiti per versamenti e rimborsi</b> .....	16
<b>Art. 20 Sanzioni ed interessi</b> .....	17
<b>Art. 21 Contenzioso</b> .....	17
<b>Art. 22 Compenso incentivante al personale addetto</b> .....	17
<b>Art. 23 Utilizzazione del fondo</b> .....	17
<b>Art. 24 Entrata in vigore</b> .....	18

**TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1  
Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, di seguito denominata ICI, nel Comune di MACCHIA D'ISERNIA, di seguito denominato Comune, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446.
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

**CAPO I  
Fabbricati**

**Art. 2  
Definizione di fabbricato**

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al catasto edilizio urbano.
2. I fabbricati di nuova costruzione sono considerati imponibili ai fini ICI dalla data di ultimazione dei lavori o se antecedente dalla data di utilizzazione della costruzione, indipendentemente che sia stato rilasciato o meno il certificato di abitabilità o di agibilità. L'utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette e purché siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale).

**Art. 3  
Fabbricati inagibili o inabitabili**

1. Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i fabbricati che rientrano in una delle seguenti tipologie e che siano allo stesso tempo inutilizzati dal contribuente:
  - a) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali;
  - b) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità;
  - c) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di demolizione;
  - d) fabbricato dichiarato inagibile dal Sindaco in base a perizia tecnica di parte;
  - e) fabbricato oggetto di demolizione e ricostruzione o oggetto di recupero edilizio ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), d), e), della legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. L'inagibilità o l'inabitabilità può riguardare l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all'intero fabbricato.
3. Il contribuente in possesso di un fabbricato rientrante in una delle tipologie di cui al comma precedente è tenuto a comunicarlo al COMUNE utilizzando il modello di cui al successivo art. 13 e ad indicare nel bollettino di versamento la medesima fattispecie. L'inosservanza di tali disposizioni è sanzionata.
4. Per i fabbricati di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo l'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dal Comune sulla base di una perizia tecnica giurata, redatta dal tecnico del

## REGOLAMENTO I.C.I.

contribuente, da allegare ad apposita istanza, ovvero è accertata d'ufficio, nel caso di presentazione da parte del contribuente di una apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della legge n. 15/1968.

5. Per i fabbricati di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo la base imponibile ai fini ICI è rappresentata, dalla data di inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi o, se antecedente, alla data di utilizzo, dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato che si sta demolendo, ricostruendo o recuperando.
6. Al fine di individuare l'inagibilità o l'inabitabilità sopravvenuta di un fabbricato si fa riferimento alle le seguenti condizioni:
  - a) gravi lesioni alle strutture orizzontali;
  - b) gravi lesioni alle strutture verticali;
  - c) fabbricato oggettivamente diroccato;
  - d) fabbricato privo di infissi e di allacci alle opere di urbanizzazione primaria.

**CAPO II  
Aree fabbricabili**

**Art. 4  
Definizione di area fabbricabile**

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano Regolatore Generale approvato dal Comune, *indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.*<sup>1</sup>
2. Le aree assoggettate dagli strumenti urbanistici a vincolo di inedificabilità non sono soggette alla disciplina delle aree fabbricabili.
3. Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.

**Art. 5  
Determinazione della base imponibile**

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è rappresentata dal valore venale in comune commercio determinato come dal seguente prospetto:<sup>2</sup>

---

- ZONA "B" – RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO	L. 38.000 al mq;
Le aree circostanti le abitazioni fino ad una estensione di 200 mq. sono da considerarsi pertinenze ed escluse da tassazione.	
- ZONA "C" – NUOVE ESPANSIONI	L. 40.000 al mq;
- ZONA "D" – INDUSTRIALE :	
▪ 1 <sup>a</sup> fascia	L. 25.000 al mq;
▪ 2 <sup>a</sup> fascia	L. 15.000 al mq.
▪ 3 <sup>a</sup> fascia	L. 10.000 al mq.
Le aree con pendenze superiori al 15% scontano una riduzione del 50% rispetto al valore della 3 <sup>a</sup> fascia	
- ZONA "H" – ARTIGIANALE E COMMERCIALE	L. 18.000 al mq;
- ZONA "L" – RESIDENZIALE TURISTICA	L. 9.000 al mq;
- ZONA "G" – ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI	L. 5.000 al mq;
- ZONA "I" – AREE VERDI (PER IL SOLO VERDE ATTREZZATO E PUBBLICO)	L. 5.000 al mq.
- ZONA "E" – AGRICOLA	L. 2.500 al mq.
- AREE MARGINALI AL CENTRO URBANO NON INSERITE NELLA	
- ZONIZZAZIONE DEL P.d.F. A SUSCETTIBILITA' EDIFICATORIA	
- URBANIZZATE:	L. 18.000 al mq.

con i seguenti correttivi di moderazione per entità estensionale:

- fino a mq. 1.000	1,00 = L. 18.000 al mq.
- da 1.001 a mq. 2.000	0,90 = L. 16.200 al mq.
- da 2.001 a mq. 5.000	0,80 = L. 14.400 al mq.
- da 5.001 a mq. 7.000	0,70 = L. 12.600 al mq.
- da 7.001 e oltre	0,60 = L. 10.800 al mq.

**Correttivi da valere per tutte le zone:**

---

<sup>1</sup> Modificato con deliberazione del C.C. n. 18 dell'11/05/2007

<sup>2</sup> Modificato con deliberazione del C.C. n. 4 del 30/01/2001

## **REGOLAMENTO I.C.I.**

Aree che non hanno una autonoma capacità edificatoria: riduzione del 50% del valore stabilito per ciascuna zona.

Lotti interclusi: riduzione del 30% del valore.

2. I valori di cui al comma potranno essere aggiornati periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale, i cui effetti decorreranno dall'anno di imposta successivo a quello nel quale è stata adottata.
3. Non si fa luogo ad accertamento qualora il contribuente abbia versato tempestivamente l'imposta sulla base di valori non inferiori a quelli indicati nella suddetta tabella.

### **Art. 6**

#### **Indennità di esproprio**

1. La base imponibile delle aree fabbricabili oggetto di espropriazione è rappresentata dall'ammontare dell'indennità di esproprio. In tale ipotesi il presupposto impositivo viene meno dalla data di emissione, da parte dell'autorità competente, del decreto di esproprio.
2. Nel caso di occupazione acquisitiva di un'area, avvenuta in assenza di un titolo giuridico idoneo, il presupposto impositivo viene meno dalla data in cui il bene ha perso irreversibilmente la destinazione e la funzione originaria.
3. Se il valore dell'area, dichiarato ai fini ICI, risulta inferiore all'indennità di esproprio, quest'ultima viene ridotta in misura pari all'ultima dichiarazione presentata; nel caso di omessa o infedele dichiarazione accertata con avviso notificato al contribuente e divenuto definitivo, l'indennità sarà pari al valore accertato.
4. Se l'imposta versata negli ultimi cinque anni, dall'espropriato o dal suo dante causa, per il medesimo bene, risulta superiore al ricalcolo dell'imposta sulla base dell'indennità di esproprio, il soggetto espropriante sarà tenuto a corrispondere all'espropriato una maggiorazione dell'indennità in misura pari alla differenza corrisposta, oltre agli interessi legali. Sulla somma dovuta a titolo di maggiorazione si applica la ritenuta di cui all'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
5. Nel caso di utilizzazione di un'area da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale per l'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento del bestiame, la stessa, a prescindere dalla destinazione urbanistica e dalla vocazione edificatoria, è considerata come terreno agricolo e l'indennità di esproprio verrà a coincidere con il valore imponibile previsto per i terreni agricoli a condizione che ricorrano gli elementi di cui al comma 2 del successivo art.9.

### **Art. 7**

#### **Disciplina del diritto di superficie**

1. Nel caso di concessione del diritto di superficie su un'area pubblica - suolo o sottosuolo - la base imponibile dell'ICI è rappresentata dal valore venale in comune commercio dell'area su cui si costruisce e, a partire dalla data di ultimazione della costruzione o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della stessa, dal valore del fabbricato. Soggetto passivo è il superficiario.

## **REGOLAMENTO I.C.I.**

---

- 
2. Nel caso di concessione del sottosuolo di un'area pubblica con diritto di costruzione e di utilizzazione esclusiva dei parcheggi-autorimessa sotterranei, ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122, soggetto passivo è il concessionario a partire dalla data di ultimazione della costruzione o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della stessa e la base imponibile dell'ICI è rappresentata dal valore del fabbricato.

**CAPO III**  
**Terreni agricoli**

**Art. 8**

**Definizione di terreno agricolo**

1. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio di una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame, alla trasformazione e/o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.
2. La base imponibile dei terreni agricoli è rappresentata dal valore risultante dall'ammontare del reddito dominicale catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, a cui va applicato un moltiplicatore pari a settantacinque.

**Art. 9**

**Terreni condotti direttamente**

1. La base imponibile dei terreni agricoli condotti direttamente da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale è rappresentata dal valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo delle detrazioni e delle riduzioni di competenza, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, vengono ripartite proporzionalmente rispetto ai singoli terreni e devono essere rapportate al periodo dell'anno e alle quote di possesso.
2. Sono considerati non fabbricabili, ai fini delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 504/92, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi, che conseguono, dall'attività agricola, almeno il .....% del reddito dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente, o che impieghino, nei lavori agricoli, annualmente, almeno n° ..... Giornate lavorative.
3. Le condizioni di cui al comma precedente dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari-coltivatori diretti ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15.
4. Le aree fabbricabili possedute e condotte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli a titolo principale per l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento del bestiame, sono considerate ai fini ICI come terreni agricoli.

**Art. 10**

**Terreni incolti o di piccole dimensioni**

1. I terreni incolti o di piccole dimensioni, sono esclusi dall'imposta nei limiti stabiliti dai successivi commi.
2. Non sono considerati incolti i terreni agricoli ritirati temporaneamente dalla produzione per la politica agraria comunitaria e quelli che per ragioni di avvicendamento culturale vengono lasciati temporaneamente non coltivati.



3. I piccoli appezzamenti di terreno, se pure riportati in catasto con autonoma partita e relativo reddito dominicale e agrario, non sono considerati imponibili ai fini dell'ICI se risultano:
- a) coltivati occasionalmente,
  - b) senza l'impiego di mezzi organizzati,
  - c) i cui prodotti non vengono commercializzati (cd.orticelli).

**CAPO IV**  
**Esenzioni ed agevolazioni**

**Art. 11**  
**Esenzioni**

1. Sono esenti dall'ICI gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Comunità montane o dai Consorzi tra detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, dalle Camere di Commercio anche se non destinati esclusivamente a compiti istituzionali. La disposizione del presente comma ha effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.
2. Sono esenti dall'ICI i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatario finanziario ed utilizzati dagli enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con destinazione esclusiva ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. La disposizione del presente comma ha effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

**Art. 12**  
**Agevolazioni**

1. Sono considerati parti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto; sono ricomprese tra le pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastale C/2, C/6, C/7, (garage o box o posto auto, soffitta, cantina), destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche.
2. La detrazione prevista dal comma 2, dell'articolo 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel caso di assimilazione di cui al comma 1 del presente articolo, si applica sull'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione principale e per le pertinenze.
3. L'assimilazione a fini dell'ICI di cui al comma 1 del presente articolo non incide sulle modalità di determinazione del valore di ciascuna unità immobiliare ed opera a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, anche in quota parte, dell'abitazione principale, coincida con il proprietario o il titolare del diritto di godimento della pertinenza.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
5. Ai fini dell'applicazione della detrazione prevista dal comma 2, dell'articolo 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dell'aliquota agevolata deliberata ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si considerano abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti entro il 2° grado e agli affini entro il 2° grado.

**Art.12bis**

**Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari**

*1. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione di imposta, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.<sup>3</sup>*

---

<sup>3</sup> Inserito con deliberazione del C.C. n. 18 dell'11/05/2007

**TITOLO II  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO**

**Art. 13  
Dichiarazioni**

1. Nei casi in cui le disposizioni di leggi vigenti prevedono l'obbligo della dichiarazione, la stessa deve essere presentata su apposito modulo approvato dal Ministero dell'Economia e delle finanze, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, deve presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.<sup>4</sup>

**Art. 14  
Accertamento**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso di accertamento motivato. L'avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Sulle somme dovute si applicano gli interessi nella misura del 2,50 per cento annuale, con maturazione giorno per giorno.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.<sup>5</sup>

**Art. 15<sup>6</sup>  
Accertamento con adesione**

---

<sup>4</sup> Sostituito con deliberazione del C.C. n. 18 dell'11/05/2007

<sup>5</sup> Sostituito con deliberazione del C.C. n. 18 dell'11/05/2007

<sup>6</sup> Rinumerato con deliberazione del C.C. n. 18 dell'11/05/2007

## **REGOLAMENTO I.C.I.**

---

1. Gli avvisi di accertamento dell'imposta possono essere oggetto di adesione, nei limiti e con le procedure previste da apposito regolamento sull'accertamento con adesione dei tributi comunali, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218.

**TITOLO III  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE**

**Art. 16  
Versamenti**

1. L'imposta è dovuta da ogni soggetto passivo per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti obbligati devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta, in ogni caso, nella facoltà del contribuente versare l'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale entro la data prevista per il versamento dell'acconto.
3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, direttamente al comune, tramite:
  - a) il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
  - b) il versamento diretto presso la tesoreria comunale.
4. Il comune può altresì stipulare apposite convenzioni per la riscossione diretta del tributo:
  - a) con il sistema bancario;
  - b) con la società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
5. E' facoltà del contribuente, ai sensi dell'art. 37, comma 55, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, effettuare il versamento della imposta con il modello F24.
6. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a € 0,49 o per eccesso se è superiore.
7. Ai sensi degli articoli 52 e 59, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, si considerano regolari i versamenti effettuati dal contitolare anche per conto degli altri, purché:
  - a) la somma versata corrisponda completamente all'imposta dovuta per l'immobile condiviso;
  - b) venga individuato da parte del soggetto passivo, anche su richiesta del Comune, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
  - c) vengano precisati i nominativi dei soggetti passivi.
8. Si considerano altresì regolari i versamenti effettuati da soggetti diversi da quelli propriamente passivi, qualora la somma versata estingua totalmente l'obbligazione tributaria derivante dal possesso di un immobile chiaramente identificabile.
9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai versamenti effettuati con riferimento a periodi d'imposta pregressi.
10. Si considerano validi e, pertanto, non sono sanzionabili:
  - a) i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario ovvero ad altro Ente non competente, purché accreditati al Comune prima che la violazione sia contestata;
  - b) i versamenti effettuati a Concessionario competente e da questo accreditati ad altro Comune.
11. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si considerano regolarizzati i versamenti omessi, parziali o tardivi relativi ad annualità pregresse, al di fuori dei casi sanati con ravvedimento operoso, purché il contribuente, prima che la violazione sia stata constatata o sia stato avviato il procedimento di accertamento, provveda al versamento:
  - a) dell'imposta dovuta per tutti gli immobili posseduti, nei casi di omesso o parziale versamento;
  - b) della sanzione ridotta pari alla metà di quella prevista per omesso, parziale o tardivo versamento;

- c) degli interessi moratori sull'imposta dovuta o tardivamente versata, calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, dalla data della scadenza dell'obbligo tributario fino al momento del versamento.

Il contribuente che provvede alla regolarizzazione spontanea tardiva è tenuto a darne comunicazione al Comune.

12. I termini per effettuare i versamenti in acconto e a saldo dell'imposta, stabiliti dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 504/92, sono prorogati di sei mesi nei casi di:

- d) morte (interdizione, inabilitazione) del soggetto passivo, intervenuta entro due mesi dalla scadenza del pagamento;
  - e) soggetto passivo vittima del terrorismo, di estorsioni o di usura, a condizione che abbia richiesto, o nel cui interesse sia stata richiesta, nei due mesi precedenti alla scadenza del pagamento, l'elargizione prevista dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, o la concessione di mutuo, prevista dalla legge 7 marzo 1996, n. 108.
  - f) soggetto passivo vittima di truffa da parte di professionista, che abbia ottenuto, nei due mesi precedenti alla scadenza del pagamento, la sospensione o la dilazione della riscossione dei tributi, ai sensi della legge 11 ottobre 1995, n. 423, e successive modificazioni e integrazioni.
- Delle predette circostanze deve esserne fatta menzione nel bollettino o distinta di versamento dell'imposta.

13. L'inesistenza dei presupposti per beneficiare della proroga di cui al presente comma, accertata dal Comune, comporta decadenza dell'agevolazione con conseguente irrogazione delle sanzioni per ritardato versamento.<sup>7</sup>

#### **Art. 17**

##### **Riscossione Coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate nel comma 3 dell'articolo 12, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata agli agenti della riscossioni, ovvero mediante Ingiunzione Fiscale secondo le disposizioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910, e successive modificazioni, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.<sup>8</sup>

#### **Art. 18**

##### **Rimborsi e compensazione**

- 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 2. È riconosciuto il diritto al rimborso, entro i termini di cui al comma 1, anche dell'imposta versata per le aree che successivamente sono divenute inedificabili a seguito di atti amministrativi adottati dal Comune di Macchia d'Isernia, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali od attuativi, nonché di vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi che impongano la inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta. Condizioni

<sup>7</sup> Sostituito con deliberazione del C.C. n. 18 dell'11/05/2007

<sup>8</sup> Sostituito con deliberazione del C.C. n. 18 dell'11/05/2007

per aver diritto al rimborso sono:

- a) che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni dalla data di approvazione del piano regolatore generale o delle sue varianti.
  - b) che non vi sia stata utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una parte di essa, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso;
  - c) che non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale e delle relative varianti;
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del 2,50 per cento annuo, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
4. Il Funzionario Responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a debito del medesimo con quelle a credito, ancorché riferite a tributi o ad annualità diverse.<sup>9</sup>

**Art. 19**

**Limiti per versamenti e rimborsi**

1. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio dell'economicità dell'azione amministrativa, si dispone l'esonero dal versamento qualora l'importo relativo ad un singolo anno d'imposta, non sia superiore ad € 12,00 per ciascun soggetto passivo.
2. Il limite previsto nel comma 1 non rappresenta una franchigia e deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario, ancorché comprensivo di sanzioni e di interessi.
3. Laddove l'importo risulti non superiore al predetto limite, l'ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva e non dispone rimborsi.
4. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nell'ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 13, 16 e 17 del D.lgs n. 472, del 18 dicembre 1997.
5. Nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto sia superiore al suddetto limite, anche con riferimento a più annualità, permane l'obbligo del versamento e della riscossione, anche coattiva e del rimborso.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Sostituito con deliberazione del C.C. n. 18 dell'11/05/2007

<sup>10</sup> Sostituito con deliberazione del C.C. n. 18 dell'11/05/2007



**TITOLO IV  
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 20  
Sanzioni ed interessi**

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal 50% della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 ad €258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del 2,50%, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.<sup>11</sup>

**Art. 21  
Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, e successive modificazioni.<sup>12</sup>

**Art. 22  
Compenso incentivante al personale addetto**

1. In relazione al disposto dell'art.59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con il 2,5% delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

**Art. 23  
Utilizzazione del fondo**

1. Le somme di cui al precedente art.22, di norma entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione:
  - a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, per l'acquisto di strumenti operativi e per l'arredamento dell'ufficio tributi;

---

<sup>11</sup> Sostituito con deliberazione del C.C. n. 18 dell'11/05/2007

<sup>12</sup> Sostituito con deliberazione del C.C. n. 18 dell'11/05/2007

## **REGOLAMENTO I.C.I.**

- b) per l'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi;
2. Con la stessa deliberazione di cui al comma 1 la Giunta comunale assegnerà al personale dipendente dell'ufficio tributi il premio incentivante.
3. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile del servizio entro il 31 gennaio successivo.

### **Art. 24 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 1999.